

nendo la Carta all' Anno 874. e non già all' Anno 870. come s'è creduto finquì. Benchè Lodovico Pio nella Legge LV. fra le Longobardiche Par. II. del Tomo I. *Rer. Italic.* avesse ordinato: *Ut omnis Ordo Ecclesiarum secundum Legem Romanam vivat*: pure questo Vescovo si scorge che osservava la Legge Salica. Ma non mancavano Ecclesiastici, i quali tenevano questa Legge per consultiva, non per precettiva. Veggesi la Dissertaz. XXII. dove ho rapportato altri simili esempli. Determina ivi il Vescovo Rorio, che in *Annuale meo pro remedium Anime mee pascere debeatis ter Sacerdotes & Levitas numero quadraginta. In alio vero die, quod post Annuale evenerit, volo adque instituo, ut reficiantur ibi in predicto loco pauperes numero centum.* Osservisi, qual cura si avesse una volta della Carità verso i Poveri. Certamente non usarono i nostri Maggiori di ridurre i Suffragi per li Defunti al solo salutar Sacrificio, come per lo più si fa oggidì; ma insieme ordinavano Messe e Limosine, perchè assicurati, che anche l' Opere della Misericordia gran forza avevano per impetrar da Dio grazie sì per li viventi, che per li Morti. Di ciò ho io trattato abbastanza nella mia Operetta della *Carità verso il Prossimo*. Quì nondimeno voglio confermarlo coll' esempio de' Romani Pontefici, col produrre un Decreto di Papa Alessandro IV. dell' Anno 1259. cavato dal Registro di Cencio Camerario. Ordina egli quivi, che nel dì della Commemorazione de' Morti il Pontefice *ducentos Pauperes reficiat, & vigintiquinque Cardinalium unusquisque.* Morendo il Papa, *die defunctionis ipsius Cardinales celebrent Officium pro Defunctis, & esum quinquaginta Pauperibus pro anima defuncti Pontificis Cardinalium quilibet subministret, Missas totidem pro Defunctis faciens postmodum decantari.* Mancando di vita un Cardinale, ordina, che *Romanus Pontifex ducentos Pauperes pro anima ejus pascat, & viginti quinque quilibet Cardinalis.* Questa pia consuetudine è svanita in moltissime contrade. Trovasi poi, che i fondatori di Monisterj o Chiese alle volte prescrivevano Messe da celebrarsi per la loro Anima; cosa nondimeno, che di rado si praticava ne' tempi antichissimi. Innumerabili Carte abbiamo tanto date alla luce, che nascose ne gli Archivi, dove compariscono donazioni grandiose di Beni fatte a i sacri Luoghi, e alle Congregazioni dell' uno e dell' altro Clero. Ma quivi o niuna obbligazione viene imposta a i ricevitori di que' Beni ( il che era assai familiare ne' tempi di allora ) o pure con general preghiera si facea istanza a i Cherici e Monaci di raccomandar a Dio ne' Sacrifizj e nelle Orazioni l' Anima del donante. Nè si determinava alcun numero di Messe, nè si esigeva, che i Sacrifizj si offerissero pel solo Oblatore, perchè nè pure nel Secolo Nonno non erano molto approvati que' Sacerdoti, i quali *singulas oblationes pro singulis offerrent*, come pare che dica Walafrido Strabone *de Reb. Eccles.* Cap. 22. Imperciocchè tuttavia i Sacerdoti, avvegnachè riceves-